



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



VERBALE DI GARA Quindicesima Seduta Pubblica VALUTAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

N. <u>9664</u> Data <u>23.11.2022</u>	"INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL COLLE DI SANT'ANGELO" - COMUNE DI CARSOLI - CUP B44E20002000001 - CIG 9368950E1C
--	--

L'anno 2022, addì 23 (ventitre) del mese di novembre, alle ore 08:00, presso il Comune di Carsoli, nell'Ufficio del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo tramite l'utilizzo mediante la piattaforma Net4market, si sono riuniti in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Carlo Amendola, coadiuvato dal Sig. Benvenuto Frediani (Dipendente del Comune di Carsoli) e il Geom. Maurizio Di Paolo (dipendente del Comune di Carsoli) per l'espletamento della gara di cui all'oggetto.

Premesso che

- in esecuzione della determinazione n. 109 del 16/08/2022 è stata indetta la gara in oggetto per l'appalto di "INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL COLLE DI SANT'ANGELO", tramite portale telematico Net4market mediante il criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36, comma 9bis e 95 comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € 646 382,36 (euro seicentoquarantaseimilatrecentottantadue,36);
- la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 13:00 del 19/09/2022 come previsto nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma telematica Net4market;
- assume il ruolo di Responsabile unico del procedimento ai sensi degli artt. 5-6 della Legge n. 241/1990 e 42 del D.lgs. n. 50/2016 l'Arch. Carlo Amendola, il quale dichiara che non sussiste alcun conflitto d'interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in oggetto;
- in ottemperanza a quanto previsto nel bando di gara in data 23/09/2022 si è tenuta la prima seduta di gara in forma pubblica come da verbale del 23.09.2022 con prot. 7800;
- in data è stata effettuata la seconda seduta di gara come da verbale del 27.09.2022 con prot. 7895;
- in data è stata effettuata la terza seduta di gara come da verbale del 04.10.2022 con prot. 8138;
- in data è stata effettuata la quarta seduta di gara come da verbale del 11.10.2022 con prot. 8405;
- in data è stata effettuata la quinta seduta di gara come da verbale del 18.10.2022 con prot. 8564;
- in data è stata effettuata la sesta seduta di gara come da verbale del 20.10.2022 con prot. 8646;
- in data è stata effettuata la settima seduta di gara come da verbale del 21.10.2022 con prot. 8682.
- in data è stata effettuata l'ottava seduta di gara come da verbale del 24.10.2022 con prot. 8682.
- in data è stata effettuata la nona seduta di gara come da verbale del 25.10.2022 con prot. 8788.
- in data è stata effettuata la decima seduta di gara come da verbale del 26.10.2022 con prot. 8825.
- in data è stata effettuata l'undicesima seduta di gara come da verbale del 27.10.2022 con prot. 8825.
- in data è stata effettuata la dodicesima seduta di gara come da verbale del 28.10.2022 con prot. 8926.
- in data è stata effettuata la tredicesima seduta di gara come da verbale del 17.11.2022 con prot. 9480.
- in data è stata effettuata la quattordicesima seduta di gara come da verbale del 21.11.2022 con prot. 9554.

Ciò premesso e considerato, il sottoscritto RUP, alla presenza dei testimoni si collega al portale telematico e dichiara aperta la seduta pubblica;

e quindi come meglio specificato nei verbali riguardanti le precedenti sedute di gara, dato che si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa con procedura telematica gestita mediante la piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecarsoli, e poiché risultava incompleta la documentazione presentata da parte delle ditte ammesse con riserva alla fase successiva come riscontrabile dai precedenti verbali di gara, il RUP avviava la procedura di "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



50/2016, e comunicava, mediante la piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecarsoli, le richieste di integrazioni alle ditte di cui sopra assegnando il termine delle ore 20.00 del 12.11.2022 e quindi un congruo termine di 4 giorni così da consentire alle predette Ditte di trasmettere la documentazione integrativa al fine di sanare le richieste; il sottoscritto RUP come anche specificato nel verbale n. 13 e 14 espletava l'esamina della documentazione integrativa e pertanto procedeva, in data odierna al proseguo dell'analisi di tale documentazione inviata come da indicazioni fornite dalla stazione appaltante;

pertanto si procede, ad esaminare la documentazione integrata dalle seguenti ditte:

- BEMAR SRL

ha trasmesso correttamente la busta telematica, contenente la documentazione richiesta di cui alla comunicazione di attivazione del "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9; in riferimento alle richieste nella documentazione l'operatore provvede alla consegna del DGUE fornendo le indicazioni relative alla parte II (INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO) / punto D (INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice -Subappalto)) non in coerenza alla documentazione di gara pertanto non è concesso il subappalto nella categoria prevalente (tale condizione non implica l'esclusione dell'operatore dalla fase successiva); nella stessa documentazione, trasmette come da richiesta i documenti comprovanti l'estinzione di un reato riconducibile all'anno 2009 come disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; inoltre l'operatore dichiara, come da documentazione allegata, che nel casellario informatico ANAC, è presente l'annotazione riguardante la risoluzione di un contratto d'appalto relativo all'affidamento degli interventi di sistemazione idrogeologica nel Comune di Valsamoggia a causa del mancato avvio dei lavori da parte dell'operatore entro il termine pattuito; l'operatore ha poi reso noto di aver notificato in data 3 agosto 2020 atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bologna nei confronti del consorzio della Bonifica Renana; l'operatore viene ammesso alla fase successiva;

- CO GE CO COSTRUZIONE E APPALTI

ha trasmesso correttamente la busta telematica, contenente la documentazione richiesta di cui alla comunicazione di attivazione del "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, con la corretta indicazione delle informazioni alla parte II (INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO) / punto D (INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice -Subappalto)) ed in particolare l'indicazione delle lavorazioni e la percentuale oggetto di subappalto; inoltre l'operatore trasmette la documentazione finalizzata all'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del concorrente per cui non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del d.lgs. a causa di un'annotazione sul casellario ANAC dovuta alla revoca dell'aggiudicazione definitiva con determina 156 del 10.03.2022, al provvedimento di avvio del procedimento per l'annotazione nel casellario informatico ANAC, alle memorie rese dalla società nel contesto del citato procedimento, al provvedimento di annotazione nel casellario adottato dall'ANAC e al conseguente ricorso proposto innanzi al Tar del Lazio; a tal proposito si rammenta che il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza n. 5189 del 23.06.2022 ha evidenziato che le annotazioni iscritte nel Casellario Informatico dell'Autorità, pur non prevedendo l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, non sono innocue rispetto alla vita delle imprese, rilevando anche rispetto al profilo dell'aggravamento della partecipazione dell'operatore rispetto a future selezioni pubbliche; l'operatore viene ammesso alla fase successiva;

- CODISAB


ha trasmesso correttamente la busta telematica, contenente la documentazione richiesta di cui alla comunicazione di attivazione del "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in particolare il DGUE con la corretta indicazione delle informazioni alla parte II (INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO) / punto D (INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice -Subappalto)) ed in



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



particolare l'indicazione delle lavorazioni e la percentuale oggetto di subappalto; inoltre l'operatore chiarisce alcune vicende in riferimento alle possibili cause di esclusioni ai sensi dell'art. 80 comma 5 del d.lgs. 50/2016 dovute alla risoluzione di tre fattispecie contrattuali da parte delle rispettive stazioni appaltanti per cui due di esse sono riferibili oltre il triennio rispetto alla data di indizione della gara de qua, così come previsto dalle stesse Linee guida n. 6, dall'art. 80, comma 10, del D.lgs. 50/2016, e dalla giurisprudenza, quale soglia di rilevanza ai fini delle assoggettabilità a valutazioni delle pregresse vicende astrattamente rilevanti (Corte di Giustizia - CGUE, sezione IV 24.10.2018 n. 124 causa C-124/17; Cons. St., Sez. V, n. 8480 del 13 dicembre 2019; Cons. St. n. 1065 del 5 marzo 2020) mentre nella terza fattispecie la vicenda non è sorretta da un accertamento definitivo; l'operatore viene ammesso alla fase successive.

- CON.AR.ED

In riferimento alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, da parte della Stazione Appaltante l'operatore non trasmette la documentazione finalizzata alla specifica di alcune informazioni esplicitate nella documentazione amministrativa consegnata in sede di offerta; a tal proposito occorre precisare che le richieste erano state formulate in virtù di informazioni non comportanti l'automatica esclusione dell'operatore; i particolare veniva richiesta la corretta indicazione delle informazioni alla parte II (INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO) / punto D (INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice -Subappalto)) ed in particolare l'indicazione delle lavorazioni, tuttavia poichè tali informazioni non sono state integrate e poichè non vengono indicate le opere o parti di esse oggetto di subappalto relativamente la categoria prevalente OG3; il subappalto nella categoria prevalente non è concesso; l'operatore dichiara di essere destinatario dell'annotazione NON INTERDITTIVA del 10/04/2019 con delibera 322 trasmessa alla istante in data 23/04/2019 dal Consiglio dell'ANAC in cui la stazione appaltante Provincia di Lecce in qualità di SUA per conto del Comune di Taurisano (c.f. 8000840753), con nota acquisita in data 22/05/2018 ha segnalato l'esclusione dalla procedura di gara relativa all'intervento di recupero e riqualificazione edificio scolastico scuola secondaria di 1° grado, via Lecce, n. 129 – Comune di Taurisano – P.O.R. Puglia 2014-2020 Asse 10 azione 10.8 e Azione 10.9 – CIG: 7341667743, del CONARED. Consorzio Artigiani Edili Soc. Cooperativa, per mancata conferma della dichiarazione resa in data 20.02.2018 dal legale rappresentante della ditta consorziata "IL LAVORO PRIMA DI TUTTO Soc. Cooperativa" (c. f. 04567370756), in merito ad un decreto penale a suo carico, per il quale ha ottenuto la declaratoria di estinzione del reato in data 31/12/2018 dal Tribunale di Lecce – Uff. del GIP e viene inoltre dichiarato che la presente annotazione è iscritta nel Casellario Informativo ai sensi dell'art. 213, comma 10 del d.lgs. 50/2016; in considerazione della designazione come esecutrice di altra ditta e dato che i fatti sono riferibili oltre il triennio rispetto alla data di indizione della gara de qua, così come previsto dalle stesse normative di riferimento; l'operatore viene ammesso alla fase successive; l'operatore viene ammesso alla fase successive.

- CONSORZIO ARTEK

ha trasmesso correttamente la busta telematica, contenente la documentazione richiesta di cui alla comunicazione di attivazione del "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in particolare il DGUE con la corretta indicazione della percentuale alla parte II (INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO) / punto D (INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice -Subappalto)); tuttavia non vengono indicate le opere o parti di esse oggetto di subappalto; in considerazione di quest'ultima fattispecie, e poichè risulta la mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto nella categoria prevalente OG3 non è concesso; inoltre in riferimento alla fattispecie del "cumulo alla rinfusa" riguardante la qualificazione dell'operatore si chiarisce che è condizione pacifica accettare che i requisiti di qualificazione richiesti dalla legge di gara sono soddisfatti direttamente dal Consorzio che è qualificato in tutte le categorie richieste dalla lex specialis, come dimostrato dall'attestazione SOA del Consorzio medesimo; in ultimo, in riferimento alle annotazioni presenti sul Casellario Informativo dell'ANAC viene chiarito in merito circostanze che hanno causato l'iscrizione dell'annotazione; con segnalazione al protocollo ANAC n. 22489 del 19.03.2019 la stazione appaltante della Provincia di Lecce, ha segnalato con riferimento alla procedura oggetto di annotazione, la disposizione della revoca dell'aggiudicazione nei riguardi del consorzio Artek in quanto



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



l'impresa esecutrice, Smeda s.r.l., non ha dato inizio ai lavori secondo la tempistica indicata nel capitolato speciale d'appalto; la stazione appaltante successivamente trasmette ANAC la sentenza del TAR Lombardia avversa il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione; in ultima istanza, in fase di audizione l'operatore ha manifestato la volontà di impugnare tale sentenza di fronte al consiglio di stato; va specificato che tali circostanze sono riferibili oltre il triennio rispetto alla data di indizione della gara de qua, così come previsto dalle stesse Linee guida n. 6, dall'art. 80, comma 10, del D.lgs. 50/2016. L'operatore a seguito di tali accadimenti come dichiarato nella documentazione trasmessa in ultima istanza, provvedeva ad interdire in data marzo 2020 l'Impresa Smeda s.r.l da qualsiasi attività inerenti il consorzio precludendo tutte le attività di partecipazione alle selezioni di gara. Tale provvedimento, preso come misura precauzionale di self cleaning, viene dichiarato dall'operatore come misura precauzionale necessario a tutelare la posizione del consorzio; l'operatore viene ammesso alla fase successive.

La seduta è dichiarata conclusa alle ore 12:30

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del Comune Carsoli, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR L'Aquila. ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.

Luogo e data 23/11/2022 CARSOLI

Il Responsabile unico del procedimento

Il Dipendente

Il Dipendente



COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013.

Luogo e data CARSOLI, li 23/11/2023

Il Funzionario responsabile